

Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DELLA TOSCANA

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di FIRENZE
Via Volta dei Mercanti 1, piano 4
50122 FIRENZE (FI)

Iscrizione N: FI01238
Il Presidente
della Sezione regionale della Toscana
dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Visto, in particolare, l'articolo 212, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che individua tra le imprese e gli enti tenuti ad iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali, in prosieguo denominato Albo, le imprese che svolgono l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti;

Visto il decreto 3 giugno 2014, n. 120 del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante il Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali, e, in particolare, l'articolo 6, comma 1, lettera a);

Viste le deliberazioni del Comitato nazionale dell'Albo n. 1 del 30 gennaio 2003, relativa ai criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo delle imprese che svolgono le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti, e n. 3 del 16 luglio 1999, e successive modifiche e integrazioni, relativa ai requisiti professionali del responsabile tecnico;

Vista la richiesta di rinnovo presentata in data 20/09/2016 registrata al numero di protocollo 26206/2016

Vista la deliberazione della Sezione regionale della Toscana in data **04/10/2016** con la quale è stata accolta la domanda di rinnovo all'Albo per l'impresa/Ente **SANTINI GIOVANNI** nella categoria **4** classe **F**.

Visti gli artt. 88 e 89 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni;

DISPONE

Art. 1

(iscrizione)

L'impresa / Ente

Denominazione: SANTINI GIOVANNI

Con Sede a: AGLIANA (PT)

Indirizzo: VIA BERLICCHE 72

Località: Agliana

CAP: 51031

C. F.: SNTGNN78B05D612K

è iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali nella categoria e classe:

Categoria: Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi

Classe: quantità annua complessivamente trattata inferiore a 3.000 t.

4 - F

Inizio validità: 25/10/2016

Fine Validità: 25/10/2021

Responsabile/i tecnico/i:

SANTINI GIOVANNI

codice fiscale: SNTGNN78B05D612K

abilitato per la/e categoria/e e classe/i:

4 - F

Elenco veicoli inerenti l'iscrizione:

SANTINI GIOVANNI
Numero Iscrizione FI01238
Provvedimento di Rinnovo

Prot. n.29722/2016 del 25/10/2016



Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DELLA TOSCANA

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di FIRENZE
Via Volta dei Mercanti 1, piano 4
50122 FIRENZE (FI)

Targa: **ER078FE**

Categoria veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI

Targa: **FB988DN**

Categoria veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI

numero di telaio: WDB9630201L967259

Targa: **MIAN865**

Categoria veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI

numero di telaio: ZA9COMBIMVAE25051

Note: UTILIZZO CONSENTITO CON LE LIMITAZIONI PREVISTE DALL'ART. 58 DEL C.d.S.

Art. 2

(tipologie di rifiuti e veicoli utilizzabili)

Elenco veicoli per gruppi di CER:

Targa: **MIAN865**

Categoria veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI

Targa: **FB988DN**

Categoria veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI

Rifiuti per i veicoli sopraindicati

[20.03.04] [20.03.06]

Targa: **ER078FE**

Categoria veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI

Rifiuti per i veicoli sopraindicati

[01.05.04] [01.05.07] [01.05.08] [02.01.01] [02.02.01] [02.02.04] [02.03.01] [02.03.05] [02.04.03] [02.05.02]
[02.06.03] [02.07.01] [02.07.05] [03.03.02] [03.03.05] [03.03.09] [03.03.10] [03.03.11] [04.01.04] [04.01.05]
[04.01.06] [04.01.07] [04.02.17] [04.02.20] [05.01.10] [05.01.13] [05.01.14] [06.05.03] [07.01.12] [07.02.12]
[07.03.12] [07.04.12] [07.05.12] [07.06.12] [07.07.12] [08.01.14] [08.01.16] [08.01.18] [08.01.20] [08.02.02]
[08.02.03] [08.03.07] [08.03.08] [08.03.13] [08.03.15] [08.04.12] [08.04.14] [08.04.16] [10.01.19] [10.01.21]
[10.01.23] [10.02.14] [10.02.15] [10.03.26] [10.07.05] [10.08.18] [10.11.18] [10.12.05] [10.12.13] [10.13.07]
[11.01.10] [11.01.12] [12.01.15] [16.01.15] [16.10.02] [16.10.04] [19.02.06] [19.04.04] [19.06.03] [19.06.05]
[19.07.03] [19.08.02] [19.08.05] [19.08.12] [19.08.14] [19.09.02] [19.09.03] [19.09.06] [19.11.06] [19.13.04]
[19.13.06] [19.13.08] [20.01.30] [20.03.04] [20.03.06]

[02.02.99] - acque di lavaggio superfici da lavorazioni carni ed insaccati.

[02.05.99] - acque di lavaggio macchine e superfici da lavorazioni casearie.

[04.02.99] - acque e fanghi di lavaggio da lavorazione tessute e piume.

[12.01.99] - acque di lavaggio da lavorazione ferro e acciaio.

[16.07.99] - fanghi da ripulitura vasche antincendio, acque di ripulitura cisterne di stoccaggio

Art. 3

(prescrizioni)

L'impresa è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:



Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DELLA TOSCANA

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di FIRENZE
Via Volta dei Mercanti 1, piano 4
50122 FIRENZE (FI)

- 1) Durante il trasporto i rifiuti devono essere accompagnati da copia autentica del presente provvedimento d'iscrizione o copia del provvedimento corredata dalla dichiarazione di conformità all'originale resa dal legale rappresentante ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- 2) L'attività di trasporto dei rifiuti deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e delle relative norme regolamentari e tecniche di attuazione, e del D.M. 17 dicembre 2009 e successive modifiche e integrazioni;
- 3) L'idoneità tecnica dei veicoli, attestata dal responsabile tecnico secondo le modalità previste dall'articolo 15 comma 3 lettera a), del D.M. 3 giugno 2014, n. 120 deve essere garantita con interventi periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria. In particolare, durante il trasporto dei rifiuti deve essere impedita la dispersione, lo sgocciolamento dei rifiuti, la fuoriuscita di esalazioni moleste e deve essere garantita la protezione dei rifiuti trasportati da agenti atmosferici; i veicoli devono essere sottoposti a bonifiche, prima di essere adibiti ad altri tipi di trasporto e, comunque, a bonifiche periodiche. Deve essere garantito il corretto funzionamento dei recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti;
- 4) E' fatto obbligo al trasportatore di sincerarsi dell'accettazione dei rifiuti da parte del destinatario prima di iniziare il trasporto e, comunque, di riportare il rifiuto all'insediamento di provenienza se il destinatario non lo riceve; di accertarsi che il destinatario sia munito delle autorizzazioni o iscrizioni previste ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni;
- 5) Durante il trasporto dei rifiuti sanitari devono essere rispettate le prescrizioni stabilite dalle specifiche disposizioni che disciplinano la gestione di questa categoria di rifiuti con particolare riferimento alle norme di tutela sanitaria e ambientale sulla gestione dei rifiuti sanitari a rischio infettivo;
- 6) I recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenute e devono essere provvisti di:
 - A – idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
 - B – accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
 - C – mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione.
- 7) In caso di spandimento accidentale dei rifiuti i materiali utilizzati per la loro raccolta, recupero e riassorbimento dovranno essere smaltiti secondo le modalità adottate per i rifiuti e insieme agli stessi;
- 8) Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni. Il mancato rispetto, da parte dell'impresa iscritta, delle norme di legge e regolamentari nonché delle disposizioni amministrative applicabili al caso, con particolare riguardo alla disciplina in materia di trasporto e di ambiente (come definita nell'art. 10, comma 2, lettera d), n.1, del D.M. 120/2014), costituisce infrazione sanzionabile ai sensi degli artt. 19, comma 1, lettera a), e 20, comma 1, lettera d), del D.M. 120/2014.

Art. 4

(ricorso)

Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma, od in alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.

FIRENZE, 25/10/2016

Il Segretario
- Avv. Maria Tesi -

Il Presidente
- Alberto Bartolozzi -

(Firma omessa ai sensi dell'art. 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/93, n.39)

Imposta di bollo assolta in modalità virtuale (Autorizzazione n. 10882/2001/T2 del 13 marzo 2001 A.E. Dir. Reg. Toscana)

